

STATUTO



Denominazione, Sede, Durata

1. È costituita l'Associazione denominata:
"Pensando Meridiano",
Laboratorio Permanente di Cultura Sostenibile, Innovazione e Coesione Sociale
2. L'Associazione ha sede in Reggio Calabria, Via Trento 2, 89100
- Sedi secondarie, uffici, delegazioni, succursali o rappresentanze, possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia sia all'Estero.
3. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Scopo e Oggetto

4. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di coesione sociale e opera senza fini di lucro con lo scopo di contribuire all'integrazione di persone e professioni favorendo lo sviluppo di un'economia e di una cultura sostenibile per il SUD, in Italia e all'estero attraverso la diffusione, ricerca, conoscenza e pratica dell'innovazione sociale e dell'imprenditoria sociale in tutte le sue forme, oltre che della partecipazione alla cittadinanza attiva con iniziative di coworking indirizzate a promuovere contenuti e approcci di sostenibilità ambientale, sociale ed economica sui territori di interesse.
5. Fini principali dell'Associazione sono:
 - rappresentare un punto di riferimento per la popolazione giovanile, post-universitaria, che affronta l'inserimento nel mondo del lavoro, della formazione, dell'alta specializzazione e della partecipazione civile e sociale alle politiche territoriali di sviluppo e proposta innovativa in cui si inserisce con la propria partecipazione ed attività; di orientamento e di opportunità condivise all'interno ed all'esterno del Laboratorio Permanente;
 - svolgere ogni attività utile alla promozione, ricerca-studio, attuazione dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo, compatibili con gli standard di sostenibilità ambientale e sociale e che favoriscano l'accesso alla cittadinanza superando le barriere economiche, sociali e culturali;
 - interagire e collaborare con università, accademie e istituzioni culturali in genere che organizzino corsi o svolgano attività inerenti l'imprenditoria sociale, lo sviluppo sostenibile, creatività e innovazione tecnologica, l'accesso alla cultura e all'innovazione;
 - interagire e collaborare con imprese private e cittadini, soggetti di terzo settore, pubblica amministrazione, per promuovere progetti e diffondere la conoscenza negli ambiti dello sviluppo sostenibile, innovazione, creatività e sociale, con particolare interesse all'affermazione di politiche territoriali per il SUD, da SUD;
 - costruire reti, collaborazioni con tutti i soggetti che perseguono proprie finalità ambientali, sociali, culturali, di sviluppo e diffusione d'innovazione e imprenditoria sociale, al fine di condurre altre iniziative di comune interesse.
 - innescare processi virtuosi sulle politiche territoriali su scala locale-regionale, capace di promuovere innovazione e processi di integrazione tra strutture sociali, strutture produttive ed istituzioni pubbliche (imprese, reti, enti, fondazioni, etc)

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.



L'Ass
obietti

6. Il

- a
- a
- a
- a

La sud
dell'Ass

Sono a

l'atto co

Sono a

comma

Nell'am

fattiam

sviluppo

È possib

Sono as

l'adesio

individu

Sono a

persone

la loro

contrib

A tutti

associa

le modi

È amm

rappres

Sono a

le nor

dell'am

8. La c

seguen

a. deci

b. rece

c. espi

d. esp

delle c

prefigg



L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività, direttamente o indirettamente, utile al raggiungimento degli obiettivi e scopi sociali.

Associati

6. Il corpo sociale è composto da:

- associati fondatori e cofondatori;
- associati ordinari;
- associati sostenitori;
- associati onorari;

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione.

Sono associati "fondatori" coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono associati "ordinari" gli altri soggetti la cui espressa domanda di adesione, inoltrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Nell'ambito della suddetta categoria il Consiglio Direttivo potrà riconoscere, ai soci che contribuiscano fattivamente alla promozione ed alla costruzione della rete di innovatori sociali e di tutte le attività volte allo sviluppo dell'Associazione sui territori di interesse, l'ulteriore qualificazione di "socio connettore".

È possibile l'adesione dei soci ordinari (o connettori) che abbiano un'età compresa tra i 18 anni ed i 35 anni.

Sono associati "sostenitori" i soci ordinari che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

L'adesione dei soci sostenitori di età superiore ai 35 anni avviene attraverso proposta ed individuazione dei soggetti, proposti al consiglio direttivo.

Sono associati "onorari" coloro che sono prescelti e nominati come tali dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle persone o istituzioni che per meriti pubblici, o per atti elettivi nei confronti dell'Associazione, abbiano dimostrato la loro reale convergenza personale e ideale verso di essa. Essi sono esenti dall'obbligo di versamento di quote o contributi, ma possono elargire spontaneamente erogazioni non ricorrenti.

A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

È ammissibile l'adesione di persone giuridiche ed enti non personificati, i quali designeranno stabilmente un loro rappresentante per la partecipazione a ruoli e compiti associativi.

Sono associati le persone od enti che presenteranno domanda redatta per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

8. La cessazione della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, per i seguenti motivi:

- a. decesso o estinzione della persona giuridica;
- b. recesso, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo;
- c. espulsione per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa diffida scritta del Consiglio Direttivo;
- d. espulsione per indegnità sancita dall'Assemblea degli associati per constata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o per assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, visible through the paper.]



Gli a
richi
dell'

9. L'
i dat
Sulla
pien
l'ass
L'am
degl
le di
All'ir
delle
È e
rece
E' e

10.
- L'A
- Il C
- Il
- IV
★ Pos
- il
- il
Gli
L'el
crit

11.
Di e
Le
diss

Gli associati receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9. L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto e contenente i dati anagrafici, nonché la dichiarazione di accettare le norme statutarie.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la piena determinazione verso i fini istituzionali dell'Associazione e l'idoneità generale del richiedente, nonché l'assenza di motivi ostativi.

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

All'interno dell'Associazione vige un pensiero critico e condiviso quindi uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, sempre salvo il diritto di recesso.

È esclusa la trasferibilità della quota associativa a terzi, a qualsiasi titolo.

Organi dell'associazione

10. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei sindaci o il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblea degli associati

11. L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali questa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

Tuttavia, per deliberare eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea può svolgersi anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni, delle quali

deve e

a. che

svolgim

b. che

verbali

c. che

all'ordin

d. che

gli inte

predisp

e. si ri

ove si

Per la

voto fa

L'Asser

a. delit

b. delit

e. proc

di legg

d. del

statute

L'Asse

e. del

f. delit

Hanno

assoc

Gli as

Diretti

consig

12. L

assoc

parte

durat

sul te

consig

proce

pront

ricost

magg

ordin

l'inter

Il Co

tali n

Ness

Il Co



deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze;
- e. si richiede inoltre che il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, siano presenti nello stesso luogo, ove si riterrà svolta la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Assemblea ordinaria:

- a. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'Associazione;
- b. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. procede all'elezione del Consiglio Direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
- d. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria:

- e. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, muniti di delega, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Consiglio Direttivo e Amministrazione

12. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a dodici membri eletti tra gli associati dall'Assemblea per la durata di due o quattro anni come verrà stabilito all'atto della nomina da parte dell'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma per non più di due mandati nel caso di durata quadriennale. In ogni caso verrà garantita la rotazione della partecipazione ed il riferimento ai soci connettori sul territorio nella giusta rappresentanza, concordandolo in assemblea. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, ma tali per cui resti in carica la maggioranza dei consiglieri eletti, i rimanenti consiglieri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, restando in carica e procedendo prontamente - entro e non oltre il termine di quindici giorni - alla cooptazione di altri consiglieri fino alla ricostituzione del Consiglio Direttivo, sino alla conclusione del mandato. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti consiglieri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario/Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo in relazione alla attività inerenti alla propria carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da





almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i revisori dei Conti se nominati.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze;
- e. si richiede inoltre che il Presidente e il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo, ove si riterrà svolta la riunione.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.


Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dallo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Esso procede: alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; alle deliberazioni in ordine all'accettazione delle donazioni, liberalità e lasciti; all'incasso dei contributi; all'assunzione di obbligazioni; alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti; al compimento di operazioni di banca; alla richiesta di finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, alla conclusione e risoluzione di contratti; alla stipula di contratti di locazione e di affitto; all'acquisto e all'alienazione di diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili; alla stipula di convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano altresì nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a. l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b. la strutturazione amministrativa con il relativo organigramma funzionale per l'operatività corrente degli uffici dell'Associazione;
- c. la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale;
- d. la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e. la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- f. la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento;
- g. l'espulsione dell'associato per quanto previsto dall'articolo 9);

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, visible through the paper.]



h. l'as
non s
Il Cor
istituz
Il Cor
di ent
realiz
poteri
sogge

13. Il
ed in

Il Pre
ale di R
a
F
f
a

14. Il
alla g

15. L
dei c
I sinc
Il Co
sosta
Per l'
conta
Le m
di an
L'inc
l'asse

16. I
contr
che c
Il Co
Cons

h. l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di nuclei organizzativi locali anche volti a gestire raccolte istituzionalmente finalizzate di fondi ed iniziative progettuali in linea con i principi statutari.

Il Consiglio ratifica a maggioranza semplice, su proposta del Presidente, gli accordi di federazione all'Associazione di enti diversi dall'Associazione stessa; nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e realizzazione di iniziative specifiche; può, in via eccezionale e con provvedimenti motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri, ovvero delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più soggetti anche estranei all'Associazione.

Il Presidente

13. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- promuove ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento dell'Associazione e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria;
- promuove gli accordi per la federazione all'Associazione di enti diversi dall'Associazione stessa da proporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

14. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tiene l'amministrazione finanziaria e svolge tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci o il Revisore dei conti

15. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Sindaci composto da tre soci o un Revisore dei conti eletti al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci o il Revisore dei conti durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei sindaci o il Revisore dei conti hanno il compito di verificare periodicamente la regolarità formale sostanziale della contabilità, redige apposite relazioni di accompagnamento ai bilanci preventivi e consuntivi.

Per l'assolvimento del proprio mandato i sindaci o il Revisore dei conti hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione.

Le modalità di nomina dei sindaci e del Revisore, il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di sindaco e/o Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Il Collegio dei Garanti

16. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, il quale ha la funzione di decidere in merito ad eventuali controversie insorte circa l'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché sulle controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e l'associazione.

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni ed è composto da due membri eletti dall'assemblea ed uno dal Consiglio direttivo.



17. Il p

a) dai l

b) da e

c) da e

d) da

person

e) da

princip

Le ent

a) dal

b) da

Durar

gestic

legge

mede

È fat

istitu

18.

verrà

Il b

april

Entr

esel

Il P

nov

I bi

pat

Il t

rac

19

la

Patrimonio ed esercizi sociali

17. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- e) dai risultati dell'attività finanziaria derivante dalle attività connesse, accessorie e strumentali all'attività principale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Durante la vita dell'associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno.

I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio.

Scioglimento e liquidazione

19. Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi con la maggioranza qualificata per le modifiche statutarie, l'Assemblea degli associati.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con oggetto analogo o affine o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme di rinvio

20. Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.

Firme: